

RISCATTO DELLA LAUREA AI FINI PENSIONISTICI GESTIONI DIPENDENTI PRIVATI

Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi.

Il riscatto di laurea è valido a condizione che l'interessato abbia conseguito il titolo di studio.

Il servizio è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato.

La facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all'estero.

Si possono riscattare:

- i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
- i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
- i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.

Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, possono essere riscattati ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in materia, i nuovi corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005/2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

- diploma accademico di primo livello;
- diploma accademico di secondo livello;
- diploma di specializzazione;
- diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario dall'articolo 3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (messaggio 14 giugno 2010, n. 15662).

I diplomi accademici rilasciati dalle predette Istituzioni A.F.A.M, conseguiti in base all'ordinamento previgente all'entrata in vigore della legge n. 508/1999, possono essere riscattati alle condizioni indicate nella circolare 21 agosto 2020 n.95.

I periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli:

- di iscrizione fuori corso;
- già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e gestione di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).

Il riscatto può riguardare l'intero o i singoli periodi.

Dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.

Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere.

Periodi di studio universitario compiuti all'estero

Per i periodi di studio universitario compiuti all'estero, la legge 11 luglio 2002, n. 148 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173, S.O.) dispone la ratifica e l'esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e detta norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Il decreto del Presidente della

Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, in esecuzione dell'articolo 5 della predetta legge, disciplina tra, l'altro, il procedimento per il riconoscimento dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali. L'articolo 170, comma 1, del testo unico sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 stabilisce che i titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia, salvo il caso di legge speciale o di accordi bilaterali.

In base al punto 1), della circolare 7 settembre 1978, n. 468 i titoli universitari conseguiti all'estero sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da università italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia. Detti principi sono confermati per la generalità dei titoli stranieri ma non sono più operativi per i titoli ai quali è applicabile il d.p.r. 189/2009.

Infatti, le valutazioni concernenti il riconoscimento ai fini previdenziali dei suddetti titoli e dei relativi curricula studiorum sono state rimesse alla competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009).

Pertanto, i periodi di studio in questione sono riscattabili ai sensi dell'articolo 2, decreto legislativo 184/1997 solo quando siano oggetto di specifico riconoscimento a fini previdenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009. Allo specifico fine dell'ammissione alla facoltà di riscatto, quindi, non hanno rilievo altri riconoscimenti come quelli ulteriori previsti, i riconoscimenti per le finalità accademiche di cui all'articolo 2, legge 11 luglio 2002, n. 148 ovvero per le finalità relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria, e dagli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1999, n. 394.

Il procedimento di cui al d.p.r. 189/2009 si applica esclusivamente ai titoli di studio accademici esteri rilasciati nei paesi aderenti alla "Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997" (art.1, comma 2). Qualora si debba procedere, la struttura INPS territorialmente competente invia al Ministero l'istanza espressa dell'interessato volta a ottenere il riconoscimento del titolo "ai fini previdenziali" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009, corredata dai documenti indicati dall'articolo 3, comma 2, d.p.r. 189/2009.

Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati

Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati può essere esercitato dunque dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all'estero.

La facoltà (circolare INPS 11 marzo 2008, n. 29) è esercitabile da coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa, in Italia o all'estero (messaggio 9 marzo 2009, n. 5529).

Nelle ipotesi di riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati, l'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), vigente nell'anno di presentazione della domanda.

Il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Il montante maturato è trasferito, su domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l'interessato sia o sia stato iscritto.

Calcolo dell'onere

L'onere di riscatto dei periodi del corso di studi universitario è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

Periodi da riscattare che si collocano nel "sistema retributivo". Se i periodi oggetto di riscatto si collocano nel sistema retributivo, l'importo della somma da versare è determinata con i criteri previsti dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (riserva matematica); l'onere varia in rapporto a fattori quali l'età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni. Il costo dell'operazione comportante il

calcolo della riserva matematica viene a identificarsi con il capitale di copertura corrispondente alla quota di pensione che a seguito del riscatto risulta potenzialmente o effettivamente acquisita dall'interessato (beneficio pensionistico).

Periodi da riscattare che si collocano nel "sistema contributivo". Relativamente ai periodi da riscattare per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. La retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

La retribuzione presa a base di calcolo dell'onere e rapportata al periodo riscattato è accreditata sulla posizione del soggetto, collocandola temporalmente in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto. Ai fini del calcolo della pensione, la rivalutazione del montante individuale dei contributi afferente ai periodi oggetto di riscatto ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

Esempio

Ipotizziamo un soggetto voglia riscattare quattro anni di laurea e che abbia presentato domanda di riscatto nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti il 31 gennaio 2021; considerando una retribuzione lorda degli ultimi 12 mesi meno remoti pari a 32.170 euro l'importo da pagare per riscattare quattro anni è pari a 42.464,4 euro ($32.170 \times 33\% = 10.616,1 \times 4 \text{ anni} = 42.464,4$).

L'articolo 20, comma 6, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 26/2019, ha introdotto il riscatto di laurea cosiddetto agevolato per i periodi che si collocano nel sistema contributivo della futura pensione.

In questa ipotesi, l'onere è determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda e in base all'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). L'importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Per il 2021 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dai commercianti è pari a 15.953 euro. A questo importo va applicata l'aliquota del 33%. Quindi, per le domande presentate nel corso del 2021, il costo per riscattare un anno di corso è pari a 5.264,49 euro.

Nel momento in cui la liquidazione della pensione debba avvenire esclusivamente con il sistema contributivo (ad esempio per effetto dell'opzione al sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, legge 335/1995), le modalità di calcolo agevolate dell'onere di riscatto si applicano anche nel caso in cui i periodi del corso di laurea siano precedenti al 1° gennaio 1996 (circolare INPS 22 gennaio 2020, n. 6).

L'assolvimento dell'onere economico con il pagamento di almeno una rata del riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale, per effetto dell'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, rende irrevocabile l'opzione stessa.

Non è ammesso che il riscatto determinato in base a una delle modalità sopra indicate, e il cui onere sia stato versato, in tutto o in parte, possa essere rideterminato in base alla modalità alternativa. Per ulteriori precisazioni si rimanda circolare INPS 25 luglio 2019, n. 106

Riscatto richiesto da "soggetti inoccupati"

L'onere dei periodi da riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (vigente nell'anno di presentazione della domanda).

Chi sceglie di utilizzare nel 2021 il riscatto di laurea agevolato introdotto nel 2019 deve stare attento ai calcoli per valutare la convenienza. L'operazione è sempre valida ai fini del diritto a pensione (che quindi sarà anticipata), mentre può succedere che non si riesca a valorizzarla anche ai fini della misura (ammontare dell'assegno).

Chi sceglie il riscatto di laurea agevolato ha sempre la sicurezza di anticipare la pensione di un numero di anni pari a quelli del corso di studi, anche quando l'operazione fa scattare il diritto in data antecedente alla domanda di riscatto.

Può invece non avere vantaggi sul fronte dell'importo: i periodi compresi tra la data di decorrenza della pensione e la domanda di riscatto saranno determinati senza considerare nel montante contributivo individuale i contributi relativi al periodo riscattato (cfr.: Circolare INPS 6/2020).

In generale, la facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (di nessun tipo) – ossia non coincidenti con periodi di lavoro – fornisce il mezzo per estendere la copertura assicurativa a determinati periodi non soggetti in precedenza all'assicurazione obbligatoria, producendo effetti analoghi a quelli che si sarebbero verificati in costanza di rapporto previdenziale.

L'efficacia giuridica ab origine, in base alla quale i contributi riscattati sono considerati come fossero stati versati nel periodo di riferimento, è stata confermata sia dalla circolare n. 12/1996 sia dalla giurisprudenza, con riferimento ai riscatti con onere determinato tramite la modalità di calcolo della riserva matematica (art. 13 della legge n. 1338/1962).

E l'efficacia retroattiva costituisce effetto giuridico naturale di tutti i riscatti, sia con sistema retributivo sia con sistema contributivo, fatti salvi i limiti imposti dalla normativa di riferimento.

La legge 4/2019 ha introdotto il nuovo riscatto agevolato della laurea, che prevede un onere di riscatto più basso per i periodi da valorizzare con il contributivo (in sostanza, il calcolo viene equiparato a quello degli inoccupati, per cui il costo dell'operazione è intorno ai 5mila euro annui).

L'INPS, precisa che *«ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto in argomento saranno considerati nella loro collocazione temporale, esplicitando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell'interessato»*.

E' quindi possibile che, *«in forza del riscatto con onere determinato con il criterio a percentuale, si acquisisca la decorrenza della pensione (liquidata col sistema contributivo o misto) in data antecedente a quella della domanda di riscatto»*.

In questo caso, ossia con un riscatto laurea che consente di andare in pensione prima della domanda stessa di riscatto (in virtù degli anni in più di contribuzione che vengono conteggiati), l'operazione non riesce a essere valida anche ai fini della misura della pensione. «I contributi relativi al periodo riscattato potranno avere effetti sulla misura dei ratei di pensione maturati a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto».

Esempio: domanda di riscatto laurea presentata nel dicembre 2019, in virtù della quale il lavoratore acquisisce il diritto a pensione a partire dal gennaio 2019 (perché, gli mancavano solo tre anni alla pensione, e ne ha riscattati quattro di corso di studi).

In questo caso, l'assegno verrà rivalutato calcolando anche gli anni riscattati solo da gennaio 2020 (mese successivo alla domanda di riscatto), mentre i precedenti ratei saranno più bassi.

Per determinare la quota aggiuntiva di pensione corrispondente ai periodi di laurea riscattati, spiega ancora l'INPS, alla retribuzione utilizzata per il calcolo dell'onere di riscatto si applica l'aliquota di computo vigente alla data della domanda di riscatto; all'importo così determinato si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età dell'assicurato alla data della domanda di riscatto.

Può esserci un effetto anche sulla decorrenza della pensione: se con le regole sopra esposte per il riscatto della laurea l'assegno non raggiunge il minimo di legge previsto per la liquidazione della pensione (2,8 volte il minimo), anche la decorrenza non potrà essere precedente alla domanda di riscatto.